

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA, Sez. Pen. IV, n. 40717 del 09-10-2015

morte prossimo congiunto – legittimazione nipoti – legame affettivo – risarcibilità

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui debbano essere risarciti del danno morale patito anche i nipoti non conviventi e non legittimi eredi del pedone ucciso, sempre che si riscontri un legame affettivo e di vita tale che dalla dipartita del soggetto passivo scaturisca per i parenti la perdita di un valido sostegno sul piano affettivo.

Il Supremo Consesso pertanto, ha respinto il ricorso di un automobilista condannato in Appello per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme de Codice della Strada, posto che aveva investito la vittima sulle strisce pedonali, cagionandone in tal modo la morte.


La pronuncia in esame ha altresì precisato che in ordine alla legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima *“l'art. 74 c.p.p. stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha creato danno”*. Pertanto i prossimi congiunti *“indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza di vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto”*.

Ciò perché *“la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale”*, come nel caso in esame ove hanno motivatamente si è ampiamente *“posto in luce l'intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nipoti”*.

DE IUSTITIA
RIVISTA DI INFORMAZIONE GIURIDICA

40717/15

17



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE**

**UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/05/2015**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott.ssa PATRIZIA PICCIALLI
Dott. SALVATORE DOVERE
Dott. MARCO DELL'UTRI

Presidente - SENTENZA N. 1261/2015
Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE
Consigliere
Consigliere N. 2905/2015
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

BIAGELLI GISBERTO N. IL 15.11.1960

Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ANCONA in data 23 maggio 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. E' presente l'avvocato Renzo Molinelli del foro di Ancona, difensore di fiducia della parte civile che deposita nomina, conclusioni scritte e nota spese.

E' presente l'avvocato Carmine Panarella del foro di Nola che deposita nomina a sostituto processuale dell'avvocato Paolo Tartuferi del foro di Ancona, difensore di fiducia del ricorrente

6

RITENUTO IN FATTO

1. Con la impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Ancona in data 20 settembre 2011, appellata da Biagelli Gisberto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta all'imputato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In particolare era stato contestato al Biagelli di aver investito il pedone Dolcini Gianfranco che stava attraversando sulle strisce pedonali.

2. Avverso tale decisione ricorre il Biagelli deducendo violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità ed in particolare al profilo della avvistabilità del pedone; con un secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed infine carenza di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Invero, la sentenza impugnata offre, ai fini della ricostruzione del sinistro e dell'attribuzione della responsabilità penale, una motivazione congrua ed esente da vizi di sorta. Del resto, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti - come nel caso di specie- da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Sez. 4, n. 43403 del 17.10.2007, Rv. 238321).

È stata, in particolare, con congrua motivazione, esclusa la tesi difensiva oggi riproposta, secondo la quale il Biagelli non poteva avvistare il pedone. La censura è inoltre palesemente diretta ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, dal momento che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Sez. Un. n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv 207944).

6

4. E' peraltro principio più volte affermato da questa Corte quello in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone (anche quando questi - come certamente non avvenuto nel caso di specie- eventualmente si impegni nell'attraversamento senza utilizzare le apposite strisce) Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di quest'ultimo (e, quindi specularmente, l'insussistenza del nesso causale tra la condotta di guida del conducente del veicolo investitore e l'evento lesivo o mortale) rileva la sua " avvistabilità" da parte dell'imputato. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso: ipotesi fattuali incontestabilmente escluse nel caso di specie. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, 12 ottobre 2005, Leonini).

In relazione alla mancata affermazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627) le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione.

6

Quanto infine alla ritenuta legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima, osserva la Corte : l'art. 74 c.p.p., stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno. I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto (Sez. 1^ n. 25323, 11 giugno 2003).

Va a riguardo richiamato il principio secondo il quale la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all'esistenza del

rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto. Si rende pertanto necessario, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale

Ciò posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici nel caso in esame, laddove, il GUP nel provvedimento richiamato dalla Corte d'Appello, pur dando atto dell'assenza di convivenza, ha motivatamente posto in luce la intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nipoti.

5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Dolcini Maria, Moretti Marzia e Moretti Valerio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Maria Ciampi)



IL PRESIDENTE
(dott. Carlo Giuseppe Brusco)

